

Edizione di martedì 7 aprile 2015

IVA

[Inversione contabile: altre aree dubbie della circolare 14/E](#)

di **Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi**

ACCERTAMENTO

[La cancellazione priva di effetti retroattivi](#)

di **Fabrizio Dominici**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Usi della scissione inversa o rovesciata](#)

di **Ennio Vial**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Management fees deducibili quando non c'è autonoma organizzazione](#)

di **Fabio Landuzzi**

CRISI D'IMPRESA

[Il risanamento e gli strumenti disponibili](#)

di **Claudio Ceradini**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Internet è uscito dai computer](#)

di **Teamsystem.com**

IVA

Inversione contabile: altre aree dubbie della circolare 14/E

di **Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi**

L'emanazione della [Circolare n. 14/E](#) in tema di nuove ipotesi di inversione contabile dal 2015 presenta, oltre ad alcune conferme e chiarimenti, anche alcune perplessità, che cercheremo di dipanare in questa sede.

Una vicenda che ha fatto a lungo discutere è quella della **prevalenza tra inversione contabile e lettera di intento**; in sostanza, per fare solo un esempio, si pensi all'esportatore abituale che ha inviato (a fine 2014 o inizio 2015) la "canonica" lettera di intento alla propria impresa di pulizie.

Quest'ultimo soggetto, al momento della fatturazione, si trovava nell'imbarazzo di dover raccordare le due discipline, all'apparenza tra loro incongruenti.

Al riguardo, la Circolare 14 (paragrafo 9) precisa che: *"In merito all'applicazione della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell'imposta, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, si precisa che, **qualora la lettera di intento inviata dall'esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell'inversione contabile, di cui all'articolo 17, comma 6, del medesimo DPR n. 633, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria.***

Tali operazioni, pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 e non ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del medesimo DPR n. 633. Conseguentemente, per tali operazioni non potrà essere utilizzato il plafond".

Nelle indicazioni di prassi, si rinviengono due messaggi:

- il primo di natura tecnica, attestante la **prevalenza dell'inversione** rispetto alla lettera di intento;
- il secondo, da natura "sistematica", attestante **l'impossibilità di utilizzare il plafond** per le operazioni in *reverse charge*.

Sul primo punto condividiamo appieno la conclusione delle Entrate, per il semplice fatto che l'inversione contabile individua il soggetto tenuto ad assolvere l'obbligo di assoggettamento ad Iva della operazione, con la conseguenza che si tratta della prima analisi da svolgere per poter stabilire il corretto comportamento dei soggetti coinvolti nell'operazione.

Sul secondo punto, invece, qualcosa ci sfugge.

Infatti, se il soggetto chiamato ad assolvere gli obblighi Iva è il committente della prestazione (nel nostro caso l'esportatore abituale), si potrebbe immaginare che il medesimo sia **tenuto ad integrare la fattura ricevuta in inversione contabile dall'impresa di pulizie in non imponibilità, proprio in forza della lettera di intento da lui emessa**.

Non sarebbe la prima volta che si configurano **operazioni non imponibili "autoriferite"**, se solo si fa memoria di quanto accadde agli esordi del regime Iva intracomunitario, quando trovava applicazione il meccanismo del "*decalage*". Allora, addirittura, si ebbe modo di affermare che la lettera di intento esplicava la propria efficacia anche senza la materiale produzione del documento, stante che il destinatario era un soggetto stabilito in altro Stato membro.

Quindi una efficacia "autoriferita" della lettera di intento non pare assolutamente nuova nel nostro panorama.

Allora, la possibile conclusione che a noi pareva più logica era quella di "accodarsi" a quanto già fatto in passato.

Prendiamo invece atto che le Entrate sostengono – in modo tranciante – che il plafond non può essere speso per le operazioni in inversione contabile.

La soluzione, alla luce di quanto sopra, **non ci pare tecnicamente ineccepibile, anche se** potremmo riscontrare che la medesima determina una situazione di **maggior speditezza operativa per gli operatori**.

Infatti, potrebbe forse risultare più semplice aderire alla tesi del *reverse*, piuttosto che integrare documenti in non imponibilità sulla base di una lettera di intento emessa dal soggetto chiamato ad assolvere gli adempimenti Iva.

Consigliavamo noi stessi, infatti, di inserire nelle lettere di intento la dicitura "*per tutte le operazioni, con esclusione di quelle in regime di inversione contabile*"; si giungeva al medesimo risultato sia pure con maggiore tranquillità

La maggiore tranquillità, infatti, deriva dalla circostanza che **il soggetto che riceve una lettera di intento "generica" ha l'obbligo di tenerne conto**; ed allora, si potrebbe argomentare, tale obbligo potrebbe essere **traslato sul soggetto chiamato ad adempiere gli obblighi Iva, per effetto del meccanismo della inversione contabile**.

Tutto è bene quel che finisce bene, allora; la Circolare n. 14/E protegge da eventuali contestazioni, anche se un supplemento di riflessione potrebbe essere dovuto sulla particolare casistica in commento.

Chi, nei mesi scorsi, si è diversamente comportato, può fare tesoro del paragrafo 11 della

Circolare, che introduce una **clausola di salvaguardia per le operazioni** trattate in modo differente rispetto a quello suggerito, **sino alla data del 27.03.2015**.

Peraltro, va osservato che **non si esplicita la necessità di una correzione “postuma”**, ma semplicemente si impone la non applicazione di sanzioni in caso di controllo.

ACCERTAMENTO

La cancellazione priva di effetti retroattivi

di **Fabrizio Dominici**

La retroattività delle disposizioni sulla sopravvivenza fiscale delle **società estinte** è finalmente giunta al capolinea, nonostante il vano tentativo dell'Agenzia delle entrate di difendere l'indifendibile, posizione assunta, in relazione agli accertamenti in corso, con la

circolare n. 31/E/2014, dove l'Agenzia ha affermato che “*trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento*”.

Secondo tale impostazione, quindi, la novella normativa entrata in vigore con il **comma 4 dell'art. 28 del D.lgs. n. 175/2014**, si applicherebbe anche agli atti oggetto di contenzioso impugnati prima del 13 dicembre 2014.

Sulla stampa specializzata il primo aprile leggevamo le rassicuranti affermazioni di Mario Cicala, presidente della Commissione tributaria regionale della Toscana, ma soprattutto presidente della sezione quinta della Corte di Cassazione che affermava che: “

*Sarebbe una pazzia pensare alla retroattività di una norma che avrebbe la peculiarità di **far resuscitare società ormai scomparse***” e “

il fatto che la commissione tributaria provinciale di

Reggio Emilia

con la

sentenza 05/02/2015

redatta da Massimo Crotti abbia affermato che la norma trova applicazione solo per il futuro tranquillizza noi giudici di appello e di cassazione che conseguentemente dovremo applicarla solo fra qualche anno.

E solo allora ci interrogheremo sulla strana posizione in cui verrà a trovarsi la società defunta sotto tutti i profili salvo quello tributario. Con l'inquietante prospettiva che un simile trattamento venga esteso anche alle persone fisiche”.

Ora la Corte di Cassazione con la sentenza

n. 6743 del 02.04.2015, dopo aver ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale sulla cancellazione della società dal registro delle imprese e dopo aver richiamato i suoi precedenti specifici, e cioè le

sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, ha affermato che, per effetto della riforma societaria del 2003,

la cancellazione dal registro delle imprese, delle società di persone, ne comporta l'estinzione

(efficacia dichiarativa)
con la conseguente incapacità di agire in giudizio.

Ma quale sarà la conseguenza e l'effetto della sentenza della Cassazione per l'Agenzia delle entrate?

Se guardiamo al passato, semplice, nessun effetto, o meglio coltiveranno il contenzioso in attesa di ottenere qualche disgraziata pronuncia di merito a cui "attaccarsi" o a cui impropriamente riferirsi, la Cassazione applicando i noti principi nomofilattici dovrebbe invece adeguarsi alla pronuncia, stante l'illuminato contenuto della motivazione che,

oltre a sancirne l'irretroattività

degli effetti

ne ha anche spiegato i principi e rammentato i fondamenti.

La Suprema Corte ha infatti affermato che, per gli effetti della citata giurisprudenza, alla cancellazione della società consegue un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

1. **l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;**
2. **i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa,** con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cassazione sezioni unite, n. 6070, n. 6071 e n. 6072 del 2013; *ex pluribus*, Cassazione n. 1677, n. 9110 e n. 12796 del 2012; n. 24955 del 2013).

I giudici hanno così fatto constatare che, nella fattispecie a giudizio, l'impugnazione era stata proposta in data successiva al 1° gennaio 2004, sicché il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare (sin da allora) il difetto di capacità di agire e, quindi, l'improponibilità del ricorso, **in relazione al quale lo *ius superveniens*, costituito dal comma 4 dell'art. 28 del d.lgs. n. 175**

/

2014, (entrato in vigore il 13 dicembre 2014),

non è di certo applicabile, " ...

poiché il

differimento degli effetti dell'estinzione non opera per un quinquennio, ma per l'eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l'estinzione

."

In sostanza, secondo la Cassazione, la novella ha voluto limitare gli effetti dell'estinzione societaria previsti dal codice civile, mantenendone però una parziale capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al «solo» fine di garantire (per il medesimo periodo) l'efficacia dell'attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiederne tributi o contributi.

Afferma però la Corte che:

“ ...

la norma, pertanto

(

contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria nelle sue circolari

),

opera su un piano sostanziale

e non “procedurale”, in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione: il caso in esame, cioè, è del tutto diverso da quello di interventi normativi che, ad esempio, incidano sulla disciplina dei termini del processo tributario o prolunghino i termini di accertamento o introducano nuovi parametri di settore e che, per loro natura, possono applicarsi a fattispecie processuali o sostanziali precedenti.

*Appare del tutto irrilevante, poi, che il periodo sia stato individuato dal legislatore nella misura di cinque anni facendo riferimento (come si legge nella relazione illustrativa) al termine quinquennale di accertamento previsto dagli artt. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972: è del tutto evidente, infatti, che la fattispecie oggetto del **comma 4 dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014** attiene alla capacità della società e non ai termini fissati per l'accertamento (che restano regolati da altra normativa, non toccata dal comma 4) .”*

Insomma, la Cassazione, dopo aver ricordato che le Preleggi prescrivono che

«

la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo

» e che lo Statuto dei diritti del contribuente conferma che

«le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo», “...

salvi i casi di interpretazione autentica...”,

ha chiarito, senza mezzi termini, che

“il legislatore delegato non avrebbe avuto neppure in astratto il potere di derogare sul punto all

a legge

n.

212 del 2000 con il d.lgs. n. 175 del 2014, perché

la legge di delegazione n. 23 del 2014

gli ha imposto lo specifico obbligo di rispettare lo statuto dei diritti del contribuente (art. 1 della legge delega

) e, quindi, anche il comma

1

dell'art. 3 dello statuto.”

Una volta chiarito che il comma 4 dell'art. 28 del d.lgs. n. 175/2014

non ha alcuna valenza interpretativa ("

dato il suo tenore testuale, che non solo non assegna espressamente alla disposizione alcuna natura interpretativa, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dello statuto dei diritti del contribuente, ma neppure in via implicita intende privilegiare una tra le diverse possibili interpretazioni delle precedenti disposizioni in tema di estinzione della società

"), la Suprema Corte, rivolgendosi chiaramente alla interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, ha affermato che "

il testo della disposizione non consente di individuare alcun indice di retroattività per la sua efficacia e, pertanto, rispetta il comma 1 dell'art. 3 dello statuto dei diritti del contribuente ...

(e)

non autorizza ad attribuire effetti di sanatoria in relazione ad atti notificati a società già estinte per le quali la richiesta di cancellazione e l'estinzione siano intervenute anteriormente al 13 dicembre 2014."

Alla luce di un così importante insegnamento vedremo se l'Agenzia inaugurerà un nuovo corso, ispirato ai principi di collaborazione e buona fede, oppure se continuerà "*a predicar bene ed a razzolar male*".

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Usi della scissione inversa o rovesciata

di **Ennio Vial**

Il prossimo 8 aprile è previsto a Milano il secondo incontro del percorso in materia di riorganizzazioni societarie. La giornata sarà dedicata alla scissione.

Si vuole affrontare il caso classico dei **due soci** che svolgono una **attività operativa all'interno della società** e che a fronte di insanabili dissidi decidono di separarsi. La soluzione potrebbe essere quella di scindere i due rami di azienda attraverso una scissione proporzionale e far seguire la cessione reciproca delle quote.

Ci si deve tuttavia chiedere se esista una soluzione più efficiente che permetta di risparmiare qualche oneroso atto notarile.

Sicuramente una soluzione più efficiente è rappresentata dalla **scissione asimmetrica** che porta immediatamente alla divisione dei due soci litiganti in piena neutralità fiscale.

L'operazione è stata pienamente accettata dall'Agenzia delle Entrate quando ha ad oggetto società con rami di azienda. Infatti, nella **R.M. 22.03.2007 n. 56**, viene **separata l'attività** di riparazione di autovetture da quella di verniciatura in modo che ciascuno dei due soci possa operare in totale autonomia.

La scissione non proporzionale è posta in essere a causa di profondi e **insanabili dissidi** tra i soci i quali intendono, di comune accordo, separare e proseguire in maniera autonoma le rispettive attività ognuno con propri clienti e con l'utilizzo di propri mezzi e distinte attrezzature.

L'operazione non si qualifica come elusiva a condizione che non sia preordinata a creare contenitori destinati alla futura cessione.

In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ammette la scissione non proporzionale se interviene la divisione e poi ci si ferma. La considerazione non è di poco conto, in quanto viene legittimata la soluzione proposta ogniqualvolta vengono separate delle aziende.

Quid iuris nel caso in cui i soci operino **nei due rami di azienda** solo che il **ramo B è inserito in una società partecipata**? In sostanza abbiamo i due soci al 50% di una società che detiene il ramo di azienda A e la partecipazione nella controllata che contiene il ramo di azienda B. E' possibile la separazione anche in questo caso? Forse può essere utile fare uno schizzo della configurazione del gruppo su un foglio, per seguire il ragionamento.

A ben vedere il **caso** non è identico a quello della risoluzione citata ma vi è perfettamente **assimilabile**. L'unica differenza, infatti, è rappresentata dal fatto che la seconda **azienda** è stata **tenuta distinta dalla prima** per evitare magari che il suo cattivo andamento potesse pregiudicare anche l'azienda A. La configurazione del gruppo potrebbe ad esempio discendere da una operazione di acquisto effettuata a suo tempo della società contenente il ramo di azienda B.

Ebbene, in questo caso non si scorgono ragioni palesi per non estendere le conclusioni che l'Agenzia ci ha fornito nella R.M. 56/E/2007.

Il raggiungimento della configurazione finale del gruppo, tuttavia, è più complessa.

Si potrebbe ipotizzare di implementare una **scissione proporzionale** dove i due soci rimangono nella compagine della società contenente il ramo di azienda A e **diventano soci** sempre con medesime carature della **newco** che sostanzialmente detiene le partecipazioni nella società contenente il ramo di azienda B.

Lo step successivo è la fusione inversa della *newco holding* nella società che contiene il ramo di azienda B e la cessione reciproca delle quote.

Un percorso di questo tipo difficilmente può presentare profili di **elusione fiscale**, in quanto persegue finalità meritevoli e nella sostanza non si discosta dal caso proposto dall'Agenzia.

E' fuori discussione che l'operazione nel suo complesso richiede una miriade di atti notarili. Una soluzione sicuramente percorribile potrebbe essere quella di implementare una **scissione asimmetrica parziale** a favore di una **beneficiaria già esistente**: la società partecipata che contiene l'azienda B.

E' evidente che in questo caso si realizza una sorta di semifusione inversa o, meglio, una **scissione inversa**, in quanto il patrimonio viene assegnato ad una società partecipata. L'operazione presenta gli stessi profili di criticità tipici della fusione inversa. Si tratta tuttavia di questioni ormai superate alla luce delle evoluzioni normative e giurisprudenziali, prima fa tutte la fattibilità in caso di beneficiaria diversa dalla spa o dalla sapa.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Management fees deducibili quando non c'è autonoma organizzazione

di **Fabio Landuzzi**

Nei **gruppi societari** è molto frequente che siano identificati dei “**centri di servizio**”, spesso coincidenti con la **società capogruppo** svolgente la funzione di holding, dotati di risorse tecniche e di personale idoneo a prestare **servizi di vario genere** a supporto ed a favore delle imprese appartenenti al gruppo stesso. Gli obiettivi di queste strutture consistono normalmente nel:

- **ottimizzare la gestione di alcuni servizi di supporto** rendendo disponibili a ciascuna impresa competenze e risorse adeguate;
- conseguire **economie di scala**;
- garantire alle imprese del gruppo l'erogazione di **servizi in modo continuativo**;
- **coordinare** in modo efficiente le attività delle singole imprese;
- **evitare disfunzioni** ed inefficienze.

Nella prassi è frequente che accordi di questo tipo siano considerati come forme di ripartizione infragruppo di c.d. “**spese di regia**”. L'Amministrazione finanziaria (**Circolare n. 271/E/1997**) ha già avuto modo di precisare che una pregiudiziale negazione del riconoscimento giuridico di questi contratti sarebbe inadeguata in quanto non considererebbe la **realtà economica dei gruppi multinazionali**. Lo stesso concetto è stato espresso in numerose circostanze anche dalla **giurisprudenza della Corte di Cassazione** (ad esempio: sentenza n.14016/1999, sentenza n.10062/2000, sentenza n.6939/2008).

Tuttavia, non di rado la **deduzione di queste spese in capo alla impresa italiana** che le sostiene, tanto ai fini delle imposte sul reddito quanto ai fini della detrazione dell'Iva corrispondentemente assolta, è **oggetto di contestazione in caso di verifica fiscale**, sulla base della **presunta carenza del requisito di inerenza** delle stesse, ovvero di **non idonea documentazione** delle spese rispetto alla prova della loro utilità per l'impresa che le sostiene mediante l'addebito da parte della capogruppo.

Una fattispecie di questo tipo è stata oggetto di una recente **sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (n. 123/2015 depositata il 20 gennaio 2015)**, facente seguito all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società a cui si contestava, appunto, la deduzione di tali spese nel presupposto che la documentazione prodotta dalla società non consentisse in modo sufficiente di ritenere provati i requisiti necessari per la deducibilità dei costi.

La **CTR della Lombardia**, nel confermare la sentenza di primo grado, **sottolinea alcuni aspetti decisivi** nell'orientare il proprio giudicato e quindi riconoscere la **legittimità della piena deduzione delle spese** per l'impresa italiana come pure dell'Iva assolta sulle relative fatture:

- presso **l'organizzazione dell'impresa italiana** che riceveva dalla casa madre le prestazioni oggetto del contratto (cd. *Cost contribution agreement*) **non esistevano risorse in grado di svolgere compiutamente le attività** prestate appunto dalla capogruppo;
- **i servizi resi dalla capogruppo non rappresentavano una mera duplicazione** delle attività già svolte internamente dall'impresa italiana, in particolare con riguardo ai servizi pubblicitari, alla consulenza, alla gestione contabile, ecc.;
- le spese addebitate soddisfacevano i **requisiti previsti dalle Linee Guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento** in quanto le prestazioni fornite generavano presso l'impresa italiana una effettiva utilità e **non si riducevano a semplici attività svolte nell'interesse dell'azionista**;
- riguardo ad alcune **funzioni strategiche** svolte dalla capogruppo, è stata dimostrata la **costante partecipazione dei rappresentanti della società estera alle riunioni del management** e degli organi direttivi e consultivi dell'impresa italiana.

Pertanto, alla luce delle considerazioni così sintetizzate, la CTR della Lombardia ha riconosciuto la **sussistenza del requisito di inerenza** della spese, anche ai fini della detrazione dell'Iva assolta, richiamando anche i principi espressi dalla **Cassazione nella sentenza n. 16840/2014**.

CRISI D'IMPRESA

Il risanamento e gli strumenti disponibili

di **Claudio Ceradini**

L'analisi della gestione del dissesto finanziario condotta nel corso della nostra rubrica sulla crisi di impresa è ormai all'atto finale: individuata la situazione di crisi ed analizzati i rapporti con banche, fornitori, dipendenti e Stato, per tentare di coprire il fabbisogno finanziario, i soci sono chiamati a decidere se continuare a rischiare. La scorsa settimana sono stati indicati gli elementi da soppesare nella valutazione, adesso è giunto il momento di agire.

L'esame della **situazione** svolto martedì scorso ha del **desolante**, una **LGD** notevole ed un valore prospettico prevedibile del **capitale di risanamento** (E_{RIS}) poco attraente. In sostanza anche se il risanamento avesse **successo**, il valore creato al netto dei costi risulterebbe comunque **limitato**, perlomeno nel triennio. In una visione **imprenditoriale** di maggior termine le cose possono migliorare ovviamente, ma significa passare dal **soggettivo**, dimensione cui comunque ogni valutazione di questo genere appartiene, al **futuribile**, **possibile**, che il professionista non vede e non deve nemmeno guardare, perchè è territorio **esclusivo** di chi mette in gioco, in questa scelta, i propri soldi.

Il professionista si è limitato ai **valori**. Ha spiegato all'imprenditore che tenendo conto di quanto necessario per **ricapitalizzare** (1.300), il valore creato dopo tre anni potrà essere circa **757** (2.057 – 1.300), per ridursi a **-724** se ponderato con una probabilità di successo del 70%. Che il -724 possa diventare **maggiore di zero** in misura soddisfacente senza ulteriori interventi è questione troppo **aleatoria** per costituire oggetto di ragionevole quantificazione, per misura e probabilità.

Liquidare significa arrecare un **danno (LGD)** ai terzi notevole (E_{LIQ} era pari a -3.930, ricordate?) e la decisione dell'imprenditore è di **provarci**, vuole risanare. L'incarico al professionista adesso è quello di selezionare **strumenti** e verificare le possibili **ipotesi** di lavoro.

Partiamo quindi dall'inizio.

Una prima possibilità è limitarsi all'utilizzo di uno strumento che consenta, a **chi** con la società si relaziona, per favorirne il **rilancio**, di non rischiare di incorrere in, diciamo così, **"incidenti"**. Chi **acquisti** cespiti o *asset* e chi ottenga nuove **garanzie** rischia, in caso di insuccesso del piano di risanamento e successivo *default*, di incorrere nella **revocatoria fallimentare**, che rende

inopponibile l'acquisto o la garanzia ai creditori. La conseguenza è evidente, la **finanza** erogata si trasforma in credito **chirografo** privo di titoli di prelazione, ed il **bene** venduto torna nella disponibilità dei **creditori** come se non fosse mai stato ceduto, e chi ha pagato... si insinui pure lui in **chirografo**. Se però garanzie e cessioni sono concesse ed eseguite in esecuzione di un **piano attestato**, prevede l'art. 67, comma 3, lett. d) L.F. che **non** siano revocabili in caso di successivo fallimento. Il piano è un **atto unilaterale**, unico tra gli strumenti anche solo meta-concorsuali. Un professionista **terzo**, indipendente ed in possesso dei **requisiti** di cui all'art. **28 L.F.** dovrà attestarne la fattibilità, oltre che la **veridicità** dei dati contabili. Torneremo sull'argomento nelle prossime settimane, anche perchè sono ancora freschi di stampa i **Principi di Attestazione**, che costituiscono autorevole riferimento del diligente attestatore, ma fin da ora va chiarito che questo strumento non ha nulla di taumaturgico, non **aumenta** le probabilità di successo, non **riduce** i debiti, se non per effetto di accordi stragiudiziali del tutto eventuali con qualche creditore, e **non aumenta** quindi le aspettative di **valore** creato alla fine del percorso. Ha il solo, e non trascurabile, effetto di **evitare** ai terzi il rischio della revocatoria fallimentare.

Un approccio più **aggressivo**, e troppo spesso irrinunciabile, è quello che **integra** l'espressione verificata martedì scorso con l'effetto, su **patrimonio** e in ultima analisi sul **valore creato**, della **falcidia**, concorsuale o meno, proposta ai creditori.

Facendo violenza, e ce ne scusiamo, alla impostazione accademica, la formula del capitale di risanamento (E_{RIS}) potrebbe essere **integrata** includendo l'effetto di una **falcidia (F)** imposta ai creditori superiore a **zero**, ma inferiore alla **LGD** che la liquidazione **imporrebbe** (40%, per chi non ricordasse i numeri di martedì scorso).

$$E_{RIS} = (E_{RIS,?} + F) \times ? + (E_{LIQ} + PA) \times (1-?)$$

In altri termini, l'imprenditore che decidesse di **ricapitalizzare** e di tentare il risanamento, potrebbe nel **contempo**, non senza talvolta rilevanti difficoltà, tentare di affiancare al suo **sforzo** quello dei **creditori**, che rinunciando in misura ridotta e "tollerabile" alle loro pretese renderebbero più consistente l'ipotesi di **successo** del piano. Il più **consistente** riequilibrio finanziario e la **riduzione** dell'indebitamento rendono, perlomeno teoricamente, più probabile che il risanamento abbia **successo**, a parità di previsioni di **conto economico** e di capacità di **autofinanziamento**. Volendo paragonare la valutazione eseguita martedì scorso con la nuova ipotesi, in cui alla ricapitalizzazione si affianca una **falcidia** del 10% avremmo un quadro più o meno come questo:

	vecchia ipotesi	nuova ipotesi

?	70%	80%
1-?	30%	20%
E_{LIQ}	-3.930	-3.930
$E_{RIS,?}$ senza falcidia	757	757
PA	-250	-250
Falcidia in %	-	10%
Falcidia	-	980
$(E_{LIQ} + PA) \times (1-?)$	-1.254	-836
$E_{RIS,?} \times ?$	530	606
E_{RIS}	-724	750

La **falcidia** del **10%** che corrisponde ad un minor debito di 980 aumenta le probabilità di successo da **70%** a **80%**, almeno in teoria, migliora $E_{RIS,?}$ e di conseguenza E_{RIS} da **-724** a **+750**. Una bella differenza. Il problema è trasformare la **teoria** in **realtà**.

Due strumenti possono fundamentalmente essere utilizzati, l'**accordo di ristrutturazione** del debito disciplinato dall'art. **182-bis** L.F. e il **concordato** di cui all'art. **160** L.F., con la sua variante **in continuità** di cui all'art. **186-bis** L.F. Molto diversi tra loro (il primo è **convenzionale**, il secondo **concorsuale**, giusto per capire quanto siano diversi) e tuttavia entrambi si basano tipicamente, anche se non necessariamente, sulla **falcidia**, più o meno significativa, proposta ai **creditori**. Il problema sono gli **effetti collaterali**. Sarebbe così efficace uno strumento che consentisse al sistema di pagare un prezzo così basso ($F=10\%$) per un risultato così appagante (E_{RIS} aumenta del 200%). Ed invece la realtà è **diversa**, un po' per **lacune tecniche** degli strumenti, e molto per il **ritardo** con cui il sistema in generale (banche, clienti, fornitori, erario, etc.) li sta **metabolizzando**.

Andremo per gradi, partendo dal piano attestato, martedì prossimo.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Internet è uscito dai computer

di **Teamsystem.com**

Supponiamo di fare un gioco, di quelli dove si dice una parola e, per associazione di idee, ne viene in mente un'altra. Ebbene, se dicessimo "Internet", molti di noi certamente penserebbero a "Computer", il che sarebbe assolutamente normale, poiché fino a non molto tempo fa siamo stati abituati ad accedere a Internet proprio attraverso lo schermo di un PC. Poi si sono diffusi gli smartphone e i tablet, ma proprio quando pensavamo di essere arrivati al massimo, qualcuno rivela che siamo ancora solo all'inizio.

Internet delle cose

Quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni è una nuova rivoluzione tecnologica, ancora una volta causata dal Web. Si chiama **Internet delle cose**, o **Internet of things**, e riguarda la Rete che uscirà dai computer per entrare in tutti gli oggetti di uso quotidiano a un livello che nemmeno possiamo immaginare. Internet farà talmente parte della nostra vita di tutti i giorni che nemmeno la vedremo. È qualcosa che sta già accadendo, ma fa ancora più impressione se a dirlo è qualcuno come **Eric Schmidt**. Questo signore altri non è che il numero uno di **Google** e poche settimane fa ha affermato che **Internet**, così come la conosciamo oggi, è **destinata a scomparire**. Questo non significa che non ci sarà più, intendiamoci, ma solo che troverà nuovi spazi e pur essendo sempre più intorno a noi, fatteremo a rendercene conto.

Cosa significa tutto questo, in pratica?

Tutto parte da un semplice presupposto: quando un oggetto si collega a Internet, può accedere a un'infinità d'informazioni. Immaginiamo, per esempio, la nostra sveglia sul comodino che suona ogni mattina alle sette. Collegandosi a Internet e potendo contare sulle informazioni in tempo reale su traffico e meteo, l'ora della sveglia può anticipare o ritardare di conseguenza, questo senza che noi ce ne dobbiamo preoccupare. C'è bel tempo e poco traffico? Ci regalerà mezz'ora di sonno in più, viceversa in caso di pioggia e con la segnalazione di code e interruzioni, ci sveglierà prima. **L'Osservatorio del Politecnico di Milano** ha compilato una classificazione dei possibili usi di Internet delle cose, che vanno dal controllo a distanza del riscaldamento di un condominio alla regolazione dei semafori in base al traffico. Dai trasporti fino alla sanità, dove un contenitore per i farmaci può ricordarci che è ora di prendere una pillola.

Un domani da scoprire

Internet delle cose non è qualcosa di lontano nel tempo: anzi, sta già accadendo! Pensiamo, per esempio, ai telefoni e ai televisori smart. Il Web, soprattutto, sta diventando qualcosa da indossare. Per ora parliamo di invenzioni come i Google Glass, che utilizzano la cosiddetta “realtà aumentata” proiettando informazioni davanti ai nostri occhi, ma anche dei braccialetti pensati per chi fa attività fisica, che raccolgono dati mentre si corre, o i moderni smart watch, gli orologi connessi a Internet. Insomma, come per tutti i cambiamenti, anche questo potrà sembrare allarmante, soprattutto perché sta accadendo a ritmi incredibili. In futuro, però, non potremo più farne a meno e considerando i tanti benefici cui ci abitueremo velocemente, forse non è per niente detto che sia un male...